INCUBATORE IMPRESE 2i3T UNIVERSITÀ DI TORINO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI IVREA - PINEROLO - TORINO

La proprietà intellettuale come asset dell'impresa

Stefano **BATTAGLIA**
Dottore Commercialista
O.D.C.E.C. di Torino

Torino, martedì 25 giugno 2019

I.P. come asset dell'impresa:
una prospettiva giuridico-contabile

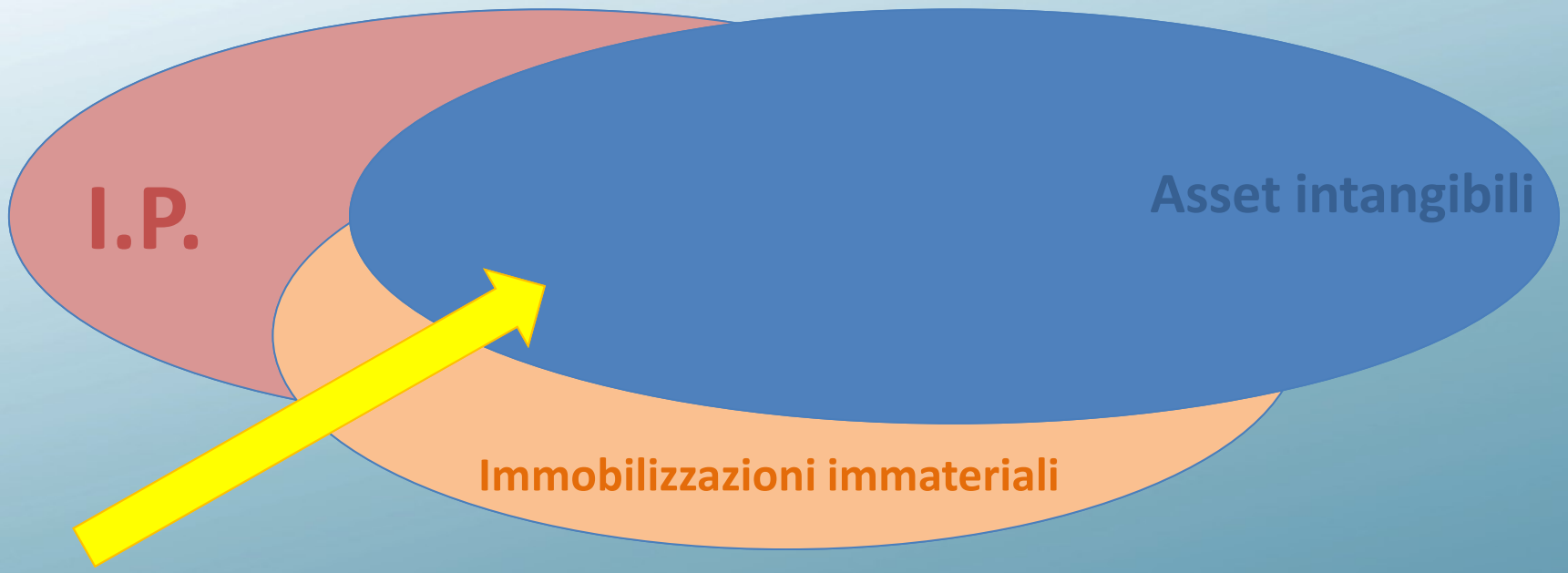

Nozione giuridica di I.P. nell'ordinamento italiano

Proprietà intellettuale intesa come tutto ciò che è **creazione dell'ingegno umano**: invenzioni, opere artistiche, scientifiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e marchi utilizzati in commercio.

Focus sulla **tutela della proprietà intellettuale**, a protezione degli interessi del creatore/ideatore conferendogli taluni diritti di esclusività su ciò che è oggetto della sua creazione.

Nozione giuridica di I.P. nell'ordinamento italiano (segue)

Generale distinzione, nell'ambito della proprietà intellettuale, tra:

a. **diritti d'autore**, relativi, ad opere scientifiche, artistiche e letterarie originali, musica, teletrasmissioni, software, banche dati, creazioni pubblicitarie e multimediali; sono **riconosciuti automaticamente** all'autore, a prescindere da una registrazione ufficiale
b. **diritti di proprietà industriale** (brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi, privative per ritrovati vegetali, topografie dei circuiti integrati) che **devono essere registrati per essere tutelati** ai diversi livelli territoriali

   Secondo il «Codice della proprietà industriale», l'espressione comprende «*marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali*»

Principali fonti normative

1. **Codice civile**:
   - ✓ Artt. 2569-2574: marchi
   - ✓ Artt. 2575-2583: diritto di autore
   - ✓ Artt. 2584-2591: brevetti per invenzioni industriali
   - ✓ Artt. 2592-2597: brevetti per modelli di utilità e registrazione di disegni e modelli
   - ✓ Artt. 2423-2435-ter: bilancio
2. **Legge 22.04.1941, n. 633 e s.m.i.**
   - ✓ «Protezione del diritto d'autore»
3. **D. Lgs. 10.02.2005, n. 30**
   - ✓ «Codice della proprietà industriale»
4. **Principio Contabile Nazionale OIC 24**
   - ✓ «Immobilizzazioni immateriali»

Principali esempi di I.P.: diritto d'autore

L'autore ha il **diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente** in ogni forma e modo le **opere dell'ingegno di carattere creativo** «*che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*» (artt. 2575-2577 C.C.)

La legge n. 633/1941 include espressamente **il software** («*i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore (…) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*»)

L'autore di un'opera artistica o letteraria o scientifica (o di software) assume la paternità e il diritto di disporne economicamente **dal momento dell'atto creativo**

Principali esempi di I.P.: marchio

Il marchio è uno dei «segni distintivi» dell'impresa, **suscettibile di essere rappresentato graficamente** mediante parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché **idoneo a distinguere e differenziare** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Chi ha **registrato nelle forme stabilite dalla legge** un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, **nei limiti in cui anteriormente se ne è valso** (c.d. **«preuso»**)

Principali esempi di I.P.: brevetto

Il brevetto è il **titolo giuridico** (documento) con cui l'autorità a ciò preposta riconosce all'inventore (e ai suoi aventi causa o eredi) la facoltà di **sfruttare in modo esclusivo**, su un determinato territorio e per un determinato periodo di tempo, **l'invenzione o il modello** da esso realizzati.

L'inventore può essere riconosciuto autore, ma non disporre ancora (o non disporre mai) del **diritto di brevetto.**

I brevetti si distinguono principalmente in:

- ✓ **invenzioni industriali**
- ✓ **modelli di utilità**
- ✓ **modelli ornamentali**

Principali esempi di I.P.: brevetto per invenzioni industriali

Possono costituire oggetto di brevetto le **nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale**, quali il metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ novità
- ✓ attività inventiva («*non ovvietà*»)
- ✓ industrialità
- ✓ liceità
- ✓ sufficiente descrizione (della domanda di brevetto)

Principali esempi di I.P.: brevetto (segue)

Modelli di utilità: brevetti relativi a **invenzioni** atte a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego** a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti (modifica originale ed innovativa di oggetti esistenti)

Modelli o disegni ornamentali: nuovo **disegno o modello** destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali (già esistenti) uno **speciale ornamento**, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori

Va tenuto distinto dal c.d. «**marchio di forma**»: oggetto la cui forma particolarmente originale, fantasiosa o bizzarra rende il modello direttamente tutelabile come marchio figurativo immediatamente riconoscibile in quanto distintivo del prodotto

Principali esempi di I.P.: *know how*

Secondo il codice della proprietà industriale, **sono tutelati i «segreti commerciali»** intesi come informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a. siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore
b. abbiano **valore economico in quanto segrete**
c. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi **ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**

Il legittimo detentore ha diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare tali conoscenze (salvo il caso di loro conseguimento in modo indipendente)

Principali esempi di I.P.: *know how* (segue)

Regolamento n. 772/2004/CE del 27 aprile 2004: definizione di know how come un **patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove**, patrimonio che è:

a. **segreto**, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile
b. **sostanziale**, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
c. **individuato**, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità

I.P. e *start-up* innovative (art. 25 D.L. n. 179/2012)

Qualificazione come *start-up* innovativa: possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

1. le **spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. (…) In aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso
2. …
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di **almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato** presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

I.P. in bilancio

Attivo	Passivo
Attività immobilizzate	Patrimonio netto
Attività correnti	Passività

Immobilizzazioni immateriali

I.P. in bilancio

Art. 2424

Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo; (1)

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

I.P. in bilancio: norme del Codice Civile

a. La valutazione delle voci deve essere fatta **secondo prudenza** e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis C.C.)
b. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente **devono essere iscritti tra le immobilizzazioni** (art. 2424-bis C.C.)
c. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri (art. 2426 C.C.):

   1) le immobilizzazioni sono iscritte **al costo di acquisto o di produzione**. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; (…)

   2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo **deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio** in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (…)

   3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti **durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) **deve essere iscritta a tale minore valore**. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata

I.P. in bilancio: OIC 24

Le immobilizzazioni immateriali sono attività caratterizzate:

a. dalla **mancanza di consistenza fisica materiale** («*intangible assets*»)
b. dalla capacità di **generare benefici economici** (ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte dell'impresa) lungo un **arco temporale di più esercizi**, non esaurendo la propria utilità in un solo periodo

Vengono generalmente distinti in:

a. **beni immateriali**: beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando:
- ✓ è separabile (può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato); oppure
- ✓ deriva da diritti contrattuali o da altri diritti tutelati legalmente

b. **oneri pluriennali**: costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali (e dall'avviamento)

c. **avviamento**: «*attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che (…) non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente*»

I.P. in bilancio: OIC 24 (segue)

- ✓ Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al **costo d'acquisto o di produzione**, inclusi gli oneri accessori
- ✓ la capitalizzazione dei costi può avere inizio soltanto dal momento in cui sono **soddisfatte tutte le condizioni richieste**, in funzione della natura dell'immobilizzazione
- ✓ i costi iscritti in precedenti esercizi in conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione
- ✓ la capitalizzazione degli **oneri finanziari** è ammessa **fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso**
- ✓ il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio** in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione), a decorrere dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel **piano di ammortamento**, in funzione dei benefici attesi(ammessi ammortamento a quote costanti, a quote decrescenti, parametrati ad altre variabili quantitative)
- ✓ a ogni data di riferimento del bilancio deve essere valutata la presenza di **indicatori di perdite durevoli di valore**; se tali indicatori sussistono, l'impresa stima il valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile

Costi di sviluppo

- ✓ **Ricerca di base**: indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica. I relativi costi sono addebitati al conto economico di periodo
- ✓ **Sviluppo**: applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
- ✓ Tipicamente si tratta di costi per:
  - progettazione, costruzione e verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
  - progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
  - progettazione, costruzione e attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
  - progettazione, costruzione e prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
  - applicazione della ricerca di base.

Costi di sviluppo (segue)

- ✓ I costi di sviluppo capitalizzati includono: stipendi, salari e altri costi del personale impegnato nell'attività di sviluppo; costi dei materiali e dei servizi impiegati; ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo (**incluso l'ammortamento di brevetti e licenze**); da costi indiretti, in quanto imputabili.
- ✓ Condizioni per la capitalizzazione dei costi:
  a. attinenza a **specifici progetti di sviluppo** di prodotti o processi chiaramente definiti, nonché identificabili e misurabili
  b. riferimento a progetti **realizzabili**, cioè tecnicamente fattibili, per i quali la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse
  c. **recuperabilità**, i.e. prospettive di reddito tali per cui i ricavi che l'impresa prevede di realizzare dal progetto siano sufficienti a coprire i costi sostenuti

Necessità di pianificazione

- ✓ Ammortamento secondo la **vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, periodo **non superiore a cinque anni**

Beni immateriali

- ✓ Rilevazione in bilancio quando:
  - è soddisfatta la **definizione di bene immateriale**
  - l'impresa acquisisce il **potere di usufruire dei benefici economici futuri** derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici
  - il costo è **stimabile** con sufficiente attendibilità.
- ✓ Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori
- ✓ Nel caso di generazione interna, il costo di produzione comprende **tutti i costi direttamente imputabili** all'immobilizzazione immateriale, nonché gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato (inclusi gli oneri relativi al finanziamento)
- ✓ I costi sono capitalizzabili **nel limite del valore recuperabile del bene**
- ✓ I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili

Diritti di brevetto

- ✓ **Brevetti acquistati a titolo oneroso:**
  - iscrivibili nell'esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà del brevetto
  - si capitalizzano il costo di acquisto e i costi accessori, compresi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione
  - se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale (una tantum), anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente
- ✓ **Brevetti realizzati internamente**: comprendono il costo di produzione interna e i costi accessori relativi alla domanda ed all'ottenimento del brevetto, nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati
- ✓ **Brevetti in licenza**: sono capitalizzabili le somme una tantum erogate per l'acquisizione di brevetti in licenza d'uso
- ✓ **Impairment**: verifica del permanere della utilità futura e che il valore iscritto non ecceda il valore stimato dell'utilità futura (nel caso dei brevetti: verifica che persistano il carattere dell'industrialità e la capacità aziendale di proseguire i piani e i programmi di sfruttamento dell'invenzione e che i benefici economici attesi dallo sfruttamento si mantengano in misura sufficiente a garantire la copertura dei costi)

Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno

- ✓ I diritti di autore si iscrivono in presenza di:
  - titolarità di un **diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione** derivante da un diritto d'autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ecc.);
  - possibilità di **determinazione attendibile del costo** di acquisizione dei diritti;
  - **recuperabilità** negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi.
- ✓ Le possibilità che un diritto d'autore ha di generare benefici economici nel futuro, dipendono:
  - dalle caratteristiche intrinseche dell'opera e del favore che essa può incontrare presso il pubblico;
  - dalla **effettiva pianificazione** del suo concreto sfruttamento;
  - dalle **disponibilità di adeguate risorse finanziarie e produttive** idonee a sostenere lo sfruttamento economico.
- ✓ I costi iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati:
  - dai costi di produzione interna;
  - dai costi di acquisizione esterna.
- ✓ Se il contratto di acquisto del diritto d'autore prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed ai costi accessori

Marchi

- ✓ Possibili modalità di acquisizione del marchio:
  - attività di progettazione interna
  - acquisto della proprietà da terzi
  - acquisizione in licenza d'uso
- ✓ Valore di iscrizione per **produzione interna**: costi sostenuti per la realizzazione del marchio (esclusi costi per ricerca e sviluppo di prodotti correlati, per avviamento della produzione e per campagne promozionali):
  - costi per la consulenza nella progettazione e realizzazione grafica del marchio
  - costi di ricerche di anteriorità
  - costi per registrazioni
  - costi per utilizzazione di risorse interne (ammortamenti, costo del personale ecc.)
- ✓ Valore di iscrizione per **acquisto da terzi**: prezzo del marchio ed oneri accessori ('assistenza e consulenza giuridica, registrazione del contratto, oneri finanziari specifici)
- ✓ Valore di iscrizione per **acquisizione in licenza d'uso**: solo somme pagate una tantum
- ✓ **Impairment**: il costo di iscrizione del marchio non può superare il **valore recuperabile** (maggiore tra presumibile valore realizzabile dall'alienazione e valore d'uso)

Software

- ✓ Principale distinzione
  - software **di base** (sistemi operativi): capitalizzabile unitamente all'hardware
  - software **applicativo standardizzato**
  - software **applicativo personalizzato** (incluso adattamento di software standardizzato)
- ✓ Iscrizione del **costo di acquisto da terzi** in funzione del titolo specifico:
  - solo godimento per utilizzo temporaneo (software resta di proprietà dello sviluppatore): no capitalizzazione, solo canone periodico a conto economico
  - acquisizione in proprietà: costo di acquisto capitalizzabile se soddisfatte condizioni generali per beni immateriali
  - acquisizione in licenza d'uso ultra-annuale con pagamento iniziale del diritto: costo di acquisto capitalizzabile se soddisfatte condizioni generali per beni immateriali

Software (segue)

- ✓ **Costi per produzione interna del software**:
  - capitalizzabili se hanno dato luogo a programmi utilizzabili dall'impresa per un certo numero di anni
  - comprendono i costi sostenuti nella misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software, esclusi i costi indiretti attribuibili al progetto
  - la capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo che l'impresa sia ragionevolmente certa del completamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo software (tale momento potrà variare a seconda della natura del progetto, comunque non prima che la fase di progettazione sia completata)
- ✓ **Impairment**: a prescindere dal tipo di software e dal criterio di iscrizione nell'attivo, data la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è necessario effettuare alla fine di ciascun esercizio un'analisi critica del suo utilizzo all'interno dell'impresa
- ✓ i costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni di minor entità non sono capitalizzabili

Software (segue)

Natura	Iscrizione
Software di base (OIC 24, § A.21)	I costi per la produzione o l'acquisto del *software* di base sono capitalizzati insieme al bene materiale (hardware) cui esso appartiene, considerata la stretta complementarietà economica tra i due elementi.
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (OIC 24, § 27)	I costi sono iscritti nella voce B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno dell'attivo dello Stato patrimoniale civilistico.
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (OIC 24, § 27)	I costi sono iscritti nella voce B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno dell'attivo dello Stato patrimoniale civilistico.
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (con canone periodico)	I costi sono imputati a Conto economico quando sostenuti e iscritti come Costi per godimento di beni di terzi del Conto economico civilistico)

Software (segue)

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (Corrispettivo iniziale *una tantum* a valere per tutto il periodo di licenza) (OIC 24, § 27)	I costi sono iscritti nella voce B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili dell'attivo dello Stato patrimoniale civilistico.
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" dalla legge sui diritti d'autore (OIC 24, § 27)	I costi sostenuti internamente sono iscritti nella voce B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno dell'attivo dello Stato patrimoniale civilistico.
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" (OIC 24, § 31)	I costi possono essere o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno dell'impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali dell'attivo dello Stato patrimoniale civilistico.

Know-How

- ✓ Iscrizione in bilancio secondo OIC 24:
  - voce «diritti di brevetto industriale…» se tutelabile giuridicamente come bene immateriale
  - voce «concessioni, licenze, marchi…» per la tecnologia non brevettabile (tipicamente se originato da produzione interna)
- ✓ In base all'origine:
  - produzione interna all'impresa: bene immateriale o onere pluriennale
  - acquisizione da terzi in proprietà: tipicamente bene immateriale
  - acquisizione da terzi in licenza: tipicamente bene immateriale

I.P. e business planning

- ✓ Finalità del business planning: comunicazione e pianificazione strategica per esigenze:
  - interne: strumenti di supporto per guidare decisioni strategiche
  - esterne: illustrazione della strategia aziendale ad investitori esterni e/o partner al fine di raccogliere fondi o avviare collaborazioni specifiche con altre imprese (dimostrando piani di sviluppo precisi basati su asset e punti di forza definiti e documentati)
- ✓ Ruolo della I.P.:
  - elemento rilevante nella individuazione degli asset e delle risorse disponibili per garantire il successo del business
  - elemento potenzialmente decisivo nella definizione del modello di business

capacità di generazione di valore aggiunto

I.P. e business planning

- ✓ Grado di specificità nella descrizione dei dettagli tecnici:
  - evitare divulgazione di elementi di know how riservato
  - limitare illustrazione della tecnologia alla capacità di fornire vantaggio competitivo
- ✓ Titolarità degli asset di I.P.:
  - elementi di proprietà dell'impresa
  - elementi utilizzabili attraverso accordi (contratti di licenza, etc.)
- ✓ Strumenti di tutela del know how riservato
- ✓ Capacità di mantenimento del vantaggio competitivo tecnologico nel caso di I.P. non specificamente tutelabile